



**COMUNE DI GAIBA**  
Provincia di Rovigo

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO**  
**ORDINANZA N. 12 DEL 19-05-2020**

**Registro Generale n. 13**

**Ufficio:**

**Oggetto: RIAPERTURA AL PUBBLICO CENTRO SPORTIVO COMUNALE E  
PARCHI E GIARDINI - REVOCA ORDINANZA N. 5 DEL 13-03-2020.**

L'anno duemilaventi addì diciannove del mese di maggio,

il Sindaco

**VISTO** il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

**VISTA** la propria ordinanza n. 5/2020 all'oggetto: "Emergenza COVID-19. Misure a tutela della salute pubblica chiusura aree pubbliche";

**VISTI:**

- il DPCM 26-04-2020;
- il DPCM 17-05-2020;
- l'Ordinanza regionale n. 48 del 17 maggio 2020

**DATO ATTO** che l'art. 1, lett. e) del DPCM 26//04/2020 consente l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici a condizione del rigoroso rispetto del divieto di assembramento di persone, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

**PRESO ATTO** dell'art. 1 lettera f) del DPCM 26 aprile 2020 che consente di svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per minori, o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;

**VISTO** il D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267, con particolare riferimento all'art. 50;

**VISTO** il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

per quanto sopra esposto e considerato

### **ORDINA**

in totale revoca dell'ordinanza sindacale del 13 marzo 2020 n. 5:

1. la riapertura al pubblico dei parchi pubblici, dei giardini pubblici e delle aree verdi comunali, al fine di consentirne la frequentazione da parte dei cittadini e animali da compagnia, assicurando il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e del divieto di ogni forma di assembramento; le aree attrezzate per il gioco dei bambini rimangono chiuse e non utilizzabili, anche se collocate all'interno di parchi pubblici o aree riaperte con la presente ordinanza;
2. la riapertura al pubblico del centro sportivo comunale di via A. De Gasperi, n. 15, per l'attività motoria e sportiva svolta in spazi all'aperto che consentano nello svolgimento dell'attività il rispetto del distanziamento ed evitino il contatto fisico tra i singoli atleti. Resta sospesa ogni altra attività compreso l'utilizzo di spogliatoi;

### **DISPONE**

la trasmissione della presente ordinanza:

- 1) alla stazione Carabinieri di Sienta (RO);
- 2) al Signor Prefetto della Provincia di Rovigo;

### **AVVERTE**

- che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

- 1) entro 60 giorni dalla data del presente provvedimento pubblicato sul sito web del Comune al Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia, nei termini e nei modi previsti dall'articolo 2 e seguenti della Legge 6 dicembre 1971, n.1034;
- 2) in via alternativa con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO  
F.to Nicola Zanca

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal            al  
Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to

Copia conforme all'originale.  
Lì